



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
CORTE FEDERALE DI APPELLO**

La Corte Federale di Appello, composta da

Dott. Luca Sergio Presidente

Prof. Fulvio Costantino Giudice

Avv. Afro Ambanelli Giudice

riunitasi il 26 ^{MAGGIO} ~~MARZO~~ 2025, in Viale Regina Giovanna 12, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento instaurato a seguito di reclamo proposto da Spada Angelo contro Federazione Scacchistica Italiana e Assemblea Nazionale, depositato in data 31 marzo 2025

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con il reclamo il sig. Angelo Spada, assistito dall'avv. Giampaolo Barone, chiedeva la riforma della sentenza del 17/27 marzo 2025 con cui il Tribunale Federale (composto dall'Avv. Sergio Limongelli Presidente; dall'Avv. Paolo Capitelli Giudice e dall' Avv. Massimo Aprile Giudice) ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal reclamante.

Deduceva l'erroneità della sentenza del Tribunale Federale per aver ritenuto

- la carenza di legittimazione ad agire e di titolarità del diritto, in quanto l'ordinamento prevede la legittimazione attiva e l'interesse ad agire per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea Federale anche per i tesserati, persone fisiche, titolari di una situazione giuridicamente



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

protetta dall'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalla deliberazione. Il Sig. Spada, in quanto tesserato che ha esercitato il diritto di voto in sede di Assemblea Nazionale elettiva del 15.12.2024, sarebbe legittimato all'impugnazione della delibera dell'Assemblea Federale.

- la carenza di interesse di interesse processuale ad agire e l'insussistenza della possibilità del Sig. Spada di ottenere una concreta utilità del provvedimento giudiziale, in quanto tale interesse consisterebbe nella richiesta di tutelare il diritto di voto esercitato in sede di Assemblea elettiva Nazionale del 15.12.2025.

Chiedeva pertanto il reclamante di riformare la sentenza emessa dal Tribunale Federale in data 17/27 marzo 2025 e per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure.

Con memoria dell'11 maggio 2025 la Federazione Scacchistica Italiana, assistita dall'Avv. Giampaolo Torselli, chiedeva dichiararsi il reclamo inammissibile e/o improcedibile e comunque che fosse respinto nel merito, con conseguente condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado.

Con la memoria la FSI deduceva:

- in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di almeno uno dei controinteressati.
- l'inammissibilità del reclamo per mancata impugnazione di un capo della sentenza che ne determina l'irreversibile passaggio in giudicato.
- in ordine all'unico motivo relativo all'asserita violazione del diritto di voto del Sig. Angelo Spada rilevava che questi era portatore, non di interessi propri, ma di interessi di soggetti terzi non presenti nel giudizio. In tale contesto il diritto di voto di Angelo Spada non sarebbe sussistente.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

All'udienza del 26 maggio 2025 parte reclamante chiedeva termine per la presentazione di ulteriori memorie di replica, alla quale la FSI si opponeva chiedendo, in subordine, in caso di accoglimento dell'istanza, un doppio termine per entrambe le parti; la Corte Federale di Appello, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 82 comma 6, e considerato che, con il provvedimento di fissazione dell'udienza, era stato dato avviso della possibilità di depositare memorie, deliberava di non concedere ulteriore rinvio per il deposito di ulteriori memorie e disponeva procedersi alla trattazione orale.

Dopo ampia discussione, la Corte provvedeva come da dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 80 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FSI, e dichiarava il rigetto delle domande formulate con il reclamo, rigettando altresì la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria.

Ai sensi dell'art. 80 7° comma, stante la particolare complessità della controversia, fissava il termine di dieci giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine al reclamo, la Corte ritiene che lo stesso sia infondato e vada rigettato.

Il Sig. Spada ha agito in proprio, senza peraltro alcuna delega della Associazione che rappresentava.

Orbene, il diritto di voto alle assemblee elettive viene riconosciuto esclusivamente agli affiliati e cioè alle società sportive o alle associazioni sportive nonché ai delegati dei giocatori e degli istruttori ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e del ROF.

Diversamente, ai singoli tesserati della Federazione non è attribuito alcun diritto di voto ed essi, individualmente, non rivestono alcun ruolo nelle assemblee elettive.



Federazione Scacchistica Italiana



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Se ne ha conferma considerando che i tesserati, in quanto tali, non possono neppure presenziare all'Assemblea elettiva.

Solo gli aventi diritto al voto e gli altri soggetti ammessi previsti dallo Statuto a partecipare possono infatti accreditarsi e presenziare all'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri è tenuta a controllare, infatti, che tale Associazione appartenga alle società affiliate aventi diritto di voto nonché la legittimazione a rappresentare la società o l'associazione affiliata.

Solo a seguito di tale verifica il legale rappresentante viene accreditato al voto. Sembra evidente che in tale contesto il Sig. Spada abbia espresso il diritto di voto unicamente in qualità di Presidente dell'Associazione Scacchistica Archimede e non in veste individuale di semplice tesserato.

Il Sig. Spada, di conseguenza, non è legittimato ad agire in proprio.

La motivazione del Tribunale Federale sul punto, sulla base della quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, risulta incensurabile.

Questa Corte, inoltre, ritiene condivisibili le motivazioni del Tribunale Federale in merito alla carenza di interesse ad agire.

Dalla stessa mancanza di legittimazione ad agire consegue infatti l'impossibilità di ottenere un'utilità concreta dal provvedimento giudiziale.

In ordine al reclamo incidentale della Federazione, la Corte ritiene, per la complessità della controversia, di non dovere condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'altra parte. La relativa domanda formulata dalla Federazione deve pertanto essere rigettata.

PQM

La Corte Federale di Appello, a definizione del presente giudizio:

- 1) rigetta il reclamo del Sig. Angelo Spada;
- 2) rigetta il reclamo incidentale della Federazione.



Federazione Scacchistica Italiana



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Manda alla segreteria per ogni incombente e per le comunicazioni alle parti.

Milano, 31 maggio 2025

Dott. Luca Sergio Presidente

Avv. Afro Ambanelli Giudice Estensore